



Oggetto: TAR Sardegna: ricorso promosso dalla Sig.ra C.G. in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio C.D. nei confronti della Azienda ASL 8/Provincia di Cagliari/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Liquidazione spese di lite in esecuzione sentenza n. 335/2015

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.Lgvo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5;
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 07.01.2015, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla Sig.ra C.G., in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio C.D., per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del verbale di incontro per la presa in carico dei bisogni sociosanitari dell'alunno C.D., reso dalla UVT del Distretto Sociosanitario n. 1 di Cagliari, presso la ASL 8 di Cagliari, trasmesso unitamente a nota di accompagnamento del 05.11.2014, con il quale è stata ritenuta "non accoglibile" la richiesta di un operatore specializzato per garantire la frequenza scolastica dell'alunno disabile in situazione di gravità e di ogni ulteriore atto ad esso connesso nonché per ottenere il risarcimento del "danno esistenziale", dell'alunno disabile ricorrente, per la mancata erogazione del servizio di assistenza specialistica, tramite assegnazione di un operatore sociosanitario per le ore di frequenza scolastica;
- ATTESO** che il TAR Sardegna, con sentenza n. 335/2015, ha accolto il ricorso proposto e condannato questa Azienda al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, determinati in complessivi € 800,00= per ogni mese di ritardo o frazione corrispondente, computandoli dall'inizio dell'anno scolastico 2015 (15 sett. - 15 novembre 2015), oltre al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00= più accessori di legge;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla sentenza n. 335/2015 e di liquidare, in favore della Sig.ra C.G. e riferito all'alunno disabile, l'importo, pari a due mensilità di ritardo, per complessivi € 1.600,00= ed inoltre, di liquidare in favore dell'avv. Riccardo Caboni, legale di controparte, l'importo lordo di € 2.188,68=;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto d'interessi con questa Azienda,



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare esecuzione alla sentenza n. 335/2015 resa dal TAR Sardegna e di liquidare in favore della Sig.ra C.G., in qualità di esercente la potestà genitoriale su C.D. l'importo di € 1.600,00=, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali subiti dall'alunno e riferiti al periodo 15 sett. - 15 nov. 2015; di liquidare in favore dell'avv. Riccardo Caboni, legale di controparte, l'importo lordo di € 2.188,68= a titolo di spese ed onorari sostenuti dalla ricorrente in merito al giudizio in esame;
- di accreditare l'importo di € 1.600,00= sul c.c. bancario intestato alla Sig.ra C.G.;
- di accreditare l'importo di € 2.188,68= sul c.c. bancario intestato all'avv. Riccardo Caboni;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2015 della ASL e imputata alla voce: "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto A 202030101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paolo Trudu

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.